



ORDINANZA MUNICIPALE
concernente l'attribuzione di un contributo
per l'acquisto di una bicicletta elettrica

Ris. Mun. 13.11.2017

Il Municipio di Massagno, richiamati,

- il Regolamento comunale;
- l'art 192 della Legge Organica Comunale (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale (RALOC),

o r d i n a:

- Art. 1 Possono richiedere il versamento di un contributo comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica (di seguito e-bike):
- 1.1 Le persone fisiche domiciliate o residenti a Massagno da almeno 3 anni;
 - 1.2 Le attività economiche domiciliate a Massagno per scopi di mobilità aziendale sul territorio comunale, da almeno 3 anni.
- Art. 2 L'aiuto finanziario ammonta al 20% del prezzo totale (IVA compresa) della e-bike ritenuto un contributo massimo di CHF 500.00 per e-bike.
- Il budget a disposizione è fissato in fr.15'000.00, i contributi saranno devoluti in ordine cronologico di presentazione delle richieste.
- Art. 3 Il richiedente può beneficiare del contributo una volta ogni 4 anni.
- Art. 4 Il richiedente non può cedere la e-bike nei primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune l'aiuto finanziario, secondo le seguenti modalità:
- cessione entro il primo anno: restituzione completa del contributo;
 - cessione dopo un anno restituzione dei 2/3 del contributo;
 - cessione dopo due anni: restituzione di 1/3 del contributo.
- Art. 5 La e-bike può essere acquistata presso un qualsiasi rivenditore in Svizzera, fatte salve le condizioni dell'art. 6.

- Art. 6 Per beneficiare del contributo, devono essere ossequiate le seguenti condizioni cumulative:
- il modello di e-bike deve essere inserito nel catalogo e-bike ticino online (www.ebiketicino.ch);
- Il fabbricante della e-bike deve offrire almeno un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
- Il fabbricante della e-bike deve offrire una garanzia di almeno 2 anni;
- Il richiedente deve essere in regola con i propri pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (tasse, imposte, multe, ecc.).
- Art. 7 La domanda di contributo deve essere inoltrata tempestivamente, al più tardi entro 6 mesi dall'acquisto, al Municipio di Massagno, tramite l'apposito formulario ottenibile presso la Cancelleria comunale o scaricabile dal sito Internet (www.massagno.ch), unitamente alla fattura originale e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento;
- A condizioni adempiute, il versamento del contributo avverrà nel termine di 30 giorni direttamente sul conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente.
- Art. 8 Il Municipio si riserva la possibilità di esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.
- Art. 9 La e-bike può essere acquistata presso un qualsiasi rivenditore in Svizzera, fatte salve le condizioni dell'art. 6.
- Art. 10 Contro l'applicazione della presente Ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 10 giorni dall'intimazione della decisione.
- Art. 11 La presente Ordinanza entra in vigore appena cresciuta in giudicato.
- Art. 12 La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC per il periodo di 15 giorni; durante il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

arch. Giovanni Bruschetti

Marco Poretti

La presente ordinanza è pubblicata dal 15.11.2017 al 30.11.2017.